

8566



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano Sezione Quarta Penale

composta da

- DOTT. MARINA CAROSELLI PRESIDENTE
- DOTT. FRANCA ANELLI CONSIGLIERE REL./EST.
- DOTT. SILVIA BRAT CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA (IN RITO ORDINARIO) nel procedimento penale iscritto nei confronti di

1) *[Redacted]*, nato a *[Redacted]* (VI) il *[Redacted]*, res. in *[Redacted]*, via *[Redacted]* (domicilio dichiarato)

LIBERO - NON COMPARSO

Difeso di fiducia dall'avv.to *[Redacted]* del Foro di *[Redacted]* con Studio in Treviso via *[Redacted]*, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'avv.to *[Redacted]* del Foro di Milano

2) *[Redacted]*, nato a *[Redacted]* il *[Redacted]*, res. in *[Redacted]*, via *[Redacted]* n. *[Redacted]* el. dom. in Rovigo, via Celio n. 29 c/o lo Studio Legale BALLO

LIBERO - NON COMPARSO

Difeso di fiducia dagli avv.ti 1) Gianluca BALLO del Foro di Rovigo (con Studio Legale all'indirizzo suindicato) e: 2) Riccardo GUIDO del Foro di Como, con Studio in Como, via Auguardi n. 22, **presente** il secondo anche per il codifensore

IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 640 e 61 n. 7 c.p. perché in concorso fra loro con i seguenti artifici e raggiri:

- > pubblicavano su internet alcune pagine pubblicitarie relative alla società *[Redacted]* (con sede in *[Redacted]*, via *[Redacted]* n. *[Redacted]* accreditandosi come titolare del marchio *[Redacted]* operante nel settore della rigenerazione e vendita di cartucce stampanti;
- > facevano sottoscrivere a *[Redacted]*, legale rappresentante della società *[Redacted]* s. con sede in *[Redacted]*, via *[Redacted]* i n. *[Redacted]* un contratto di franchising denominato «contratto di concessione e somministrazione» per l'apertura di un punto vendita con annesso laboratorio, che doveva essere fornito con la formula "chiavi in mano" e per la quale ottenevano dal *[Redacted]* la somma complessiva di € 65.000,00;

N.
Mod. 2/A/SG
8566
della sentenza

n. *[Redacted]* /2016
del Reg. Gen. App.

n. *[Redacted]* /2009
del Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno
22/12/2016

Depositata
in Cancelleria

il 1.2 GEN. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
dott. Luigi CERBELLA

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto ex art.15/27 D.M.
334/89 al P.M. c/o Trib.

di *[Redacted]*

il 0.5 LUG. 2017

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
dott. Francesco CIVALE

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

NO ESECUZIONE

18/01

> non fornivano l'assistenza prevista dal contratto nonché non fornivano tempestivamente i macchinari occorrenti per l'apertura del negozio che veniva aperto con notevole ritardo sui tempi previsti;
> non pubblicizzavano l'apertura del negozio con gli eventi previsti e non fornivano il software ' ' per il funzionamento delle apparecchiature; inducevano in errore ' ' per conseguire un ingiusto profitto di € 65.000,00 circa, con pari danno patrimoniale per la parte offesa.
Con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. per aver causato alla parte lesa un danno di rilevante entità.
In (Como), fino al 16/07,

PARTI CIVILI: e ; o, difesi di fiducia dall'avv.to
del Foro di Como – presente

APPELLO

avverso:

Tribunale di Como
sentenza n. del ottobre 2015

IN ESITO ALL'ODIERNA UDIENZA

-sentite le Parti che hanno concluso come da verbale nel senso che segue:

- Il Procuratore Generale – *conferma della sentenza di prime cure.*
- Il Patrono di Parte Civile – *si associa e deposita nota spese;*
- I Difensori degli imputati (appellanti) – *accogliersi i motivi d'appello ed in subordine dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione;*

LA CORTE OSSERVA

Il contratto che si assume truffaldino è stato stipulato nell'anno (21/02/ , cosicché – essendo la truffa contrattuale un reato istantaneo – l'impropria definizione del *tempus commissi delicti* riportata nell'imputazione ("...fino al 16/07, ") non può avere ricaduta alcuna sulla causa estintiva di cui all'art. 157 c.p.:

il reato per cui gli odierni imputati/appellanti sono stati chiamati a giudizio sarebbe già **prescritto** e cionondimeno, la costituzione di Parte Civile e la sua immanenza nel processo ne impongono comunque la trattazione a norma dell'art. 578 c.p.p. come interpretato dalle Sezioni Unite con le sentenze: Cass. SS.UU 28/05/2009 n. 35490 e 27 settembre 2013 (ud. 18 luglio 2013), n. 40109.

Ebbene, a parere di questa Corte giudicante l'accusa è manifestamente infondata.

Già la lettura del capo d'imputazione pone in evidenza quanto sia impropria ed eccentrica – rispetto al reato di truffa contrattuale – la pretesa di ricondurre al sindacato del giudice penale un negozio giuridico, frutto della libera autonomia dei privati e dell'incontro di volontà per nulla viziate, sol perché divenuto oggetto di conflitto d'interessi patrimoniali contrapposti *ex post*, solamente

dopo la sua stipulazione, durante la sua esecuzione, evidentemente insoddisfacente per una delle due parti contrattuali.

Ed invero, valga quanto segue:

– si addebita agli imputati di avere postato su internet alcune pagine pubblicitarie relative alla società _____ s.r.l. (con sede in _____ via _____ n. _____) **accreditandosi** come titolari del marchio _____ operante nel settore della rigenerazione e vendita di cartucce stampanti: il ricorso al verbo "accreditare" evoca un millantare non rispondente al vero solo per ingannare. E tuttavia non è stata portata prova alcuna in tal senso, né da parte della pubblica né da parte della privata Accusa, sicché se ne deve arguire che gli imputati non si siano semplicemente "accreditati" quali titolari del marchio suindicato ma che lo siano (o almeno lo siano stati);

– prosegue poi l'imputazione così esprimendosi: *facevano sottoscrivere a _____ legale rappresentante della società _____ sede in _____, via _____ n. _____ un contratto di franchising denominato «contratto di concessione e somministrazione» per l'apertura di un punto vendita con annesso laboratorio, che doveva essere fornito con la formula "chiavi in mano" e per la quale ottenevano dal _____ la somma complessiva di € 65.000,00.*

Con quel "facevano sottoscrivere" si vorrebbe evocare una sorta di costrizione, una volontà condizionata dall'errore. Ma anche qui, non si è portato neppure un embrione di prova.

Il _____ "ha sottoscritto" il contratto; non è corretto ed è disancorato dalle risultanze processuali affermare che gli è "stato fatto sottoscrivere". E in che senso poi?

– La gravata sentenza si spende in argomentazioni che possano dare un contenuto ad una contestazione meramente assertiva, a tal proposito evidenziando che la "induzione" risiederebbe, anzitutto, in una sorta di "pubblicità ingannevole" su internet (ove appariva "...una fotografia di un lussuoso immobile che incontestatamente non corrisponde alla sede della società...": p. 2) ed ancora nella denominazione di «concessione e somministrazione» data ad un contratto ch'era di franchising nella sostanza ed infine "...in un articolo di giornale risalente al 5 gennaio _____ prodotto in allegato alla querela..." ove si dava notizia dell'imputazione elevata nei confronti dello _____ per "...banca fraudolenta ed associazione per delinquere, quale ideatore, in relazione ad una vicenda i cui tratti parzialmente coincidono con quelli qui a giudizio...".

Orbene, di quest'ultima vicenda dai "tratti parzialmente coincidenti" ne va subito rilevata la palese inconferenza giacché quand'anche la Difesa non ne avesse eccepito l'intervenuta improcedibilità (v. appello pag. 4) dichiarata dal Tribunale di Vicenza, non ci si può non chiedere come un articolo giornalistico successivo di un anno alla stipula del contratto possa rappresentare elemento a carico degli accusati.

Quanto alla natura negoziale e al lussuoso immobile, si deve osservare che: a) il profilo giuridico (di denominazione diversa rispetto a quella reclamizzata) non può avere alcuna connotazione artificiosa e ingannevole

se – come annota l'appellata sentenza – esso “...non vale a mutare i termini sostanziali del contratto che – può affermarsi tranquillamente – corrisponde nei suoi tratti fondamentali a quello regolato dalla legge 129/2004...”. Se così è, non si vede quale rimprovero muovere agli odierni giudicabili che hanno configurato un contratto corrispondente a quello “offerto al pubblico” attraverso l’inserzione; b) l’immobile effettivamente non rispondente alla sede della *_____ s.r.l.* per rivestire il carattere di artificio dovrebbe aver avuto un peso specifico assorbente nel perfezionamento negoziale il che però non pare affatto a voler considerare le voci processuali dei pretesi ingannati.

- Si vedano, infatti, le deposizioni di questi ultimi e si vedrà che l’oggetto delle doglianze è diretto a tutt’altro: una assistenza mancata, una aspettativa di successo andata delusa, dei corsi di aggiornamento professionale (per loro, neofiti, privi di qualunque esperienza nel settore) non sostenuti (o meglio, sostenuti per due soli giorni e reputati insufficienti): «...ci avevano illuso che comunque era una cosa che poteva funzionare, noi ci avevamo creduto, perché comunque ci avevano fatto grandi promesse, tra corsi, tra...comunque ci avrebbero seguito e tutto questo non c’è stato...ci avevano promesso, a parte i corsi, a parte che ci avrebbero seguito per tutto e poi, invece, alla fine quando c’erano problemi, non c’erano mai...» (p. 8 ud. 20/02/2015, teste *_____*). Illuminante poi la domanda del Patrono di P.C. all’assistito: *quando avete formalmente contestato tutti gli inadempimenti di servizi eccetera (ibidem a pag. 40) ed invero di inadempimenti il teste riferisce: «...perché i materiali fornitici dalla ‘ _____ ’, che poi non erano forniti dalla “ _____ ” ma, appunto, da questa _____ ” di Bologna hanno creato un grosso danno di immagine, soprattutto in fase di apertura dove comunque, chiaramente, il negozio si deve far conoscere, era di qualità altamente scadente, infatti avevamo avuto parecchi resi sulla merce che ci veniva fatta, oltretutto noi, avendo annesso...anche un laboratorio per la rigenerazione ...e capitava spesso e volentieri o magari anche perché eravamo formati noi in maniera poco precisa o comunque poco esauriente, avevamo avuto un grosso danno di immagine, soprattutto nei primi quattro-cinque mesi...»* (Parte Civile, *_____* ag. 42).
- Risulta, in definitiva, palese che la sede propria – di composizione autoritativa del conflitto di interesse che ha diviso le Parti – era e doveva essere quella civilistica (di risoluzione del contratto ovvero di ristoro del danno) che si è, invece, voluto pretermettere trasferendo nella sede penalistica una vicenda contrattuale che solo con forzature ed enfaticizzazioni potrebbe essere sussunta in una fattispecie criminosa.
- Le statuizioni civili – determinato il “danno” in misura equivalente al controvalore della prestazione, senza alcuna motivazione e senza alcun riguardo per il valore dei beni strumentali, forse “scadenti” ma pur sempre conferiti – debbono essere revocate.

P.Q.M.

La Sezione IV della Corte d’Appello di Milano

Visto l'art. 605 c.p.p.

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Como (in composizione monocratica) in data 16 ottobre 2015, nei confronti di _____ e _____

ASSOLVE

entrambi gli imputati/appellanti perché il fatto non sussiste.
Revoca le statuizioni civili disposte dall'appellata sentenza.
Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Milano, 22 dicembre 2016

IL CONSIGLIERE- ESTENSORE
d.ssa Franca ANELLI



IL PRESIDENTE
d.ssa Marina CAROSALI



Sentenza passata in cosa giudicata
dal giorno 27/04/17 RR GA: (M)IATI-
05 LUG. 2017
Milano _____

IL CANCELLIERE
dott. Francesco CIVALE
IL CANCELLIERE
